

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

## XXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

. INDI

DEL DEPUTATO MASTINO GESUMINO

## INDICE

|   | PAG.                                   |
|---|--|
| <b>Sul processo verbale:</b>  |  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 277, 278                               |
| STUANI . . . . .  | 278                                    |
| <b>Congedi:</b>   |  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 278                                    |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>  |  |
| Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. (867). . . . . | 278                                    |
| PRESIDENTE . . . . .  | 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287 |
| CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .  | 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 287 |
| TERRANOVA CORRADO; <i>Relatore</i> . . . . .  | 278; 281, 282, 284, 285, 286           |
| STUANI . . . . .  | 278, 279                               |
| INVERNIZZI GABRIELE . . . . .   | 279, 282, 283, 285                     |
| FERRARESE . . . . .   | 279, 181                               |
| AMENDOLA PIETRO . . . . .   | 280, 283, 285, 286                     |
| ARTALE . . . . .  | 280                                    |
| BELLIARDI . . . . .   | 281, 284                               |
| TERRANOVA RAFFAELE . . . . .  | 282                                    |
| CACCIATORE . . . . .  | 283, 284, 285, 287                     |
| COLASANTO . . . . .   | 286, 287                               |
| CARONITI . . . . .  | 286                                    |
| CIMENTI . . . . .   | 286                                    |

La seduta comincia alle 9.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Poiché nella scorsa seduta alcuni onorevoli membri della Commissione hanno contestato la possibilità che il presidente di una Commissione, o chi ne fa le veci, possa, al tempo stesso, fungere da relatore, desidero chiarire che, secondo la prassi ormai divenuta consuetudine, questo è ammesso senza che il fatto dia luogo ad incompatibilità o inconvenienti. Nè vale richiamarsi al principio vigente per l'Assemblea plenaria poiché, in sede di Commissione, è noto che i presidenti votano e cioè partecipano nella forma più attiva ai lavori della Commissione, cosa che invece non fa il Presidente dell'Assemblea.

Riaffermato quindi questo principio (sulla cui legittimità non può e non deve sussistere alcun dubbio), per quel che attiene al caso concreto trattandosi del disegno di legge n. 867 a cui, come relatore, io apporto emendamenti che ne modificano profondamente la struttura e le finalità, desidero, per un atto

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

di riguardo e verso la Commissione e verso la funzione presidenziale, dichiarare sin d'ora che, per tutta la discussione del disegno di legge stesso inviterò, il vicepresidente onorevole Cacciatore o il più anziano deputato presente a sostituirmi nella presidenza della Commissione.

STUANI. Non vorrei che la eccezione da me e da altri colleghi sollevata fosse interpretata in un senso men che rispettoso nei confronti del collega onorevole Corrado Terranova. Noi abbiamo voluto solo sollevare una questione di principio. Se, come afferma l'onorevole Terranova, in Commissione il presidente può fungere da relatore, faccio notare che ciò dovrebbe valere quando si discute in sede referente, mentre in sede legislativa le cose dovrebbero cambiare completamente. Ripeto, comunque, che la nostra eccezione non voleva assolutamente avere un significato di sfiducia all'onorevole Terranova, tanto che, prima che si iniziasse questa seduta, eravamo rimasti d'accordo che continuasse a presiedere lo stesso onorevole Terranova.

PRESIDENTE. Anch'io sono convinto che non si sia trattato di questione personale. Per potere tuttavia più liberamente intervenire nella discussione, prego l'onorevole Mastino Gesumino di voler assumere la presidenza.

PRESIDENZA DEL DEPUTATO  
MASTINO GESUMINO

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Girolami e Guarientò.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole. (867).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Dobbiamo ora esaminare l'articolo 4, nel testo del relatore:

« La sovvenzione di cui al precedente articolo è concessa nella misura di lire 4.000 per gli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali, e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

« Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per i quali i contributi e le agevolazioni stesse siano estese alle opere principali dell'impianto ».

GAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto il testo del relatore; ho però qualche piccola modifica da proporre, e cioè « potrà essere concessa » anziché « sarà concessa »; a questo proposito mi permetto di ricordare che la stessa correzione deve essere apportata a quasi tutti gli articoli.

In secondo luogo direi: « nella misura di lire 4.000 « anche » per gli impianti ecc. ». Quell'« anche » chiarisce la disposizione.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Sono d'accordo perchè si dica « potrà essere concessa », in luogo di « sarà concessa » per quanto come è stato rilevato, la differenza non sia formale ma sostanziale.

STUANI. Noi siamo contrari all'articolo 4 nel testo proposto dall'onorevole Terranova, in quanto verremmo a creare un cumulo di sovvenzioni: verrebbero date infatti lire 4.000 invece di 4.500, più quei contributi per la costruzione di serbatoi là ove vengano eseguite anche le opere principali. In tal modo noi verremmo ad andar contro l'articolo precedente, che voleva appunto escludere il cumulo delle sovvenzioni. Noi siamo invece d'accordo sull'articolo 4 nel testo governativo.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che l'ultimo capoverso dell'articolo 4 nel testo proposto dall'onorevole Terranova dice: « Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per cui i contributi e le agevolazioni siano estese alle opere principali dell'impianto ». Questo capoverso potrebbe venire incontro alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Stuardi.

STUANI. È una questione di principio, affinché le società costruttrici non abbiano un cumulo di vantaggi.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Qui non si può parlare di cumulo di benefici. Ho già risposto con identico argomento proprio all'onorevole Stuardi nella seduta del 22 giugno scorso, quando egli mi domandò quale fosse l'ammontare complessivo dei contributi di cui avrebbero potuto beneficiare gli impianti.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

Anche quando i serbatoi non venissero sfruttati per la produzione di energia elettrica, si dovrebbe ugualmente sovvenzionarli, per la funzione quanto mai importante che essi hanno in relazione all'agricoltura. È a questo stesso concetto che si è ispirato il legislatore nel formulare l'articolo 73 del testo unico sulle acque, in cui è detto che il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa se la costruzione del serbatoio o lago artificiale rende possibili opere di bonifica o di irrigazione di vasti territori. Dunque il contributo è dato prescindendo dalla funzione di produzione di energia elettrica.

Vi sono ragioni di carattere economico e sociale che hanno costantemente guidato il legislatore nell'assegnare sia il contributo per chilowatt, sia il contributo per la costruzione di serbatoi. Infatti, oltre ai provvedimenti precedentemente adottati per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque, con regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1895, veniva concessa una sovvenzione di lire 4 per ogni cavallo nominale medio, e ciò a prescindere dal contributo già concesso, qualora l'impianto avesse avuto un serbatoio; così pure la legge del 1925 disponeva che nei riguardi del Mezzogiorno la sovvenzione venisse portata da 40 a 60 lire. E infine tali sovvenzioni venivano confermate nelle disposizioni sulle sovvenzioni governative agli impianti idroelettrici del 1928.

Io non vedo dunque perchè detti benefici, che sono stati tradizionalmente accordati a tutte le regioni d'Italia, debbano ora essere negati in una legge che vuol essere diretta ad agevolare il Mezzogiorno, ove, per ragioni di indole economica e sociale, e per la particolare idrografia, il bisogno di serbatoi è così particolarmente sentito. È noto infatti che per le caratteristiche del regime di svasso delle acque, essenzialmente estivo, i serbatoi rappresentano preziosissime riserve per evitare i danni del regime di magra, e ciò in completo accordo con gli interessi agricoli nella stessa stagione estiva.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*: Non si tratta in modo assoluto di cumulo di contributi: su ciò vorrei non restasse alcun dubbio. Il Governo è d'accordo sul principio di escludere il cumulo, e non credo che l'articolo così redatto possa costituire un cumulo di contributi. Qui si fa riferimento a quegli impianti che, avendo serbatoi e laghi artificiali, abbiano eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 73 del testo unico sulle acque, che riguarda solamente queste opere.

L'impianto idroelettrico può essere concepito secondo due schemi tipici. Primo: un corso d'acqua, un'opera di deviazione, un canale di adduzione, una centrale, un canale di scarico (è questo l'impianto ad acqua fluente). Secondo: un corso d'acqua, uno sbarramento e un vaso artificiale (serbatoio o lago artificiale), un canale di adduzione, una centrale, un canale di scarico.

A norma dell'articolo 73 del testo unico sulle acque, i contributi di cui si parla in questo articolo 4 possono essere concessi soltanto per la parte « serbatoio o lago artificiale », e possono variare a seconda dei casi e della maggiore o minore utilità apportata non solo alla produzione di energia elettrica ma anche all'agricoltura. L'articolo che si propone contempla invece il caso in cui si presenti il secondo schema, e in cui il serbatoio abbia avuto un suo contributo, e prevede la « possibilità » di assegnare un contributo alla parte impianto, che, naturalmente, non è stata sussidiata. È chiaro, quindi, che non v'è un cumulo di contributi.

Il secondo comma esclude proprio la possibilità di cumulo: siccome per la Sicilia e la Sardegna la legge del 1939, aveva già consentito la possibilità di concedere un contributo non soltanto alla parte « serbatoio o lago artificiale » ma anche alla parte « impianto », è evidente la necessità di escludere che la parte impianto abbia due contributi, uno dalla legge del 1939 e uno dalla legge odierna.

STUANI. Il chiarimento mi convince ancora di più che vi è un cumulo di sovvenzioni, da una parte per il serbatoio e dall'altra per l'impianto. Questi maggiori contributi andranno alle centrali grosse, che sono quelle che noi non vogliamo favorire; infatti le aziende che creano un lago artificiale non possono che costruire una grossa centrale. Ora noi non intendiamo dare ad esse un contributo per i serbatoi e un contributo per gli impianti; quindi siamo decisamente contrari all'articolo.

INVERNIZZI GABRIELE. Noi non possiamo accettare il particolare fatto del contributo al serbatoio più il contributo all'impianto, perché allora è lo Stato quello che fa andare avanti tutte le centrali senza introitare alcun utile. V'è poi una ragione di coerenza tra i vari articoli, dato che nell'articolo 1 è stato accettato il principio dell'esclusione di qualunque cumulo. Noi accettiamo l'articolo 4 soltanto nel testo del Governo.

FERRARESE. È stato ripetuto dall'onorevole ministro che questa legge è fatta per

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

venire incontro ai piccoli impianti, tanto è vero che siamo scesi da 220 chilowatt a 40, cosa che i tecnici hanno detto non pratica e non attuabile. Comunque, si vuol venire incontro ai piccoli impianti, e oggi invece vediamo che queste concessioni di contributi vengono fatte non solo alle piccole ma anche alle grandi società. Si parla dell'Ente siciliano di elettricità, così nell'ultima seduta — a seguito di una mia domanda — si è fatto cenno alla Società meridionale di elettricità, ecc. È per questo che il mio voto sarà contro l'articolo proposto; domando che sia invece votato l'articolo 4 nel testo ministeriale.

AMENDOLA PIETRO. Noi siamo contrari a questo articolo 4 proposto dall'onorevole Terranova, innanzi tutto perchè, come giustamente ha messo in risalto l'onorevole Ferrarese, si viene a contraddire alla dichiarazione del ministro Aldisio, il quale era quasi disposto ad accettare un limite di 20 mila chilowatt per favorire le piccole e medie aziende. Con questo articolo — dicevo — l'assicurazione cade. In secondo luogo, pur trattandosi di benefici distinti (giacchè una cosa è l'impianto e un'altra il serbatoio) evidentemente nel computo dei costi di produzione dell'energia elettrica e l'un beneficio e l'altro vengono a incidere nel senso di ridurre i costi anche quando i serbatoi vengono utilizzati per altri scopi, come per l'irrigazione e via dicendo. Di queste... beneficenze potranno beneficiare soltanto le grosse aziende; e, a parte la nostra vecchia questione di principio, v'è poi quell'altro fatto che venne a galla nella seduta scorsa; e cioè che questi benefici, per quanto riguarda gli impianti, rappresentano una percentuale modesta; ora, se si tratta di darli a piccole e medie aziende, essi possono presentare un premio d'incoraggiamento, ma trattandosi di grosse aziende, appunto perchè il beneficio rappresenta una percentuale modesta delle spese, non potremo mai credere che esso possa servire a invogliare alla costruzione. Se vi avranno convenienza, le grosse aziende costruiranno anche senza il contributo, altrimenti esse non si decideranno certo per la somma che noi loro assegneremo. Dunque, se le grosse aziende facessero dei nuovi impianti, il nostro contributo non sarebbe altro che un puro regalo, completamente ingiustificato.

L'onorevole Terranova mi ha fatto ricordare un'altra questione, cioè quella del regime appenninico delle acque del Mezzogiorno. Faccio a questo proposito notare che nel nostro paese esistono due zone autarchiche, il nord e il sud, che dovrebbero invece com-

pletarsi quanto a regime di acque; dovrebbe arrivarsi a uno scambio di corrente elettrica, cosa che invece non avviene.

Si costruiscono questi serbatoi unicamente a fini autarchici: poichè in periodo di magra non è assicurato l'invio di energia dal nord, bisogna provvedersi sul luogo.

Per queste ragioni noi voteremo contro l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo proposto dal relatore, di cui ho dato precedentemente lettura, con la dizione « potrà essere concessa » in luogo di « sarà concessa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, nel testo ministeriale:

« In deroga all'articolo 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1825, a coloro che costruiscono serbatoi o laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesto la concessione con domanda attualmente in corso, sia che ne abbiano già ottenuta la concessione senza avere ancora attuato le opere, è data facoltà di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro il 30 giugno 1950 ».

L'onorevole relatore propone di sostituire la parola « iniziato » alla parola « attuato ». Si vuole cioè evitare che il contributo venga dato alle opere già iniziate.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare sia esatto sostituire la parola « attuato » con la parola « iniziato ». La frase cioè viene a essere: « senza avere ancora iniziato le opere ».

E poichè questo articolo stabilisce un termine per la presentazione delle domande, il 30 giugno 1950, che era stato posto nella ipotesi che per quella data il disegno di legge fosse stato approvato, propongo di modificare la data in quella del 31 dicembre 1950, augurandomi che la legge sia pubblicata prima di tale termine.

ARTALE. Per maggior sicurezza io porterei il termine al 31 marzo 1951; dobbiamo tener conto del tempo occorrente per la discussione al Senato.

AMENDOLA PIETRO. Io personalmente sono contrario all'intero articolo 5; mi sembra ch'esso premi la negligenza, non da parte dei piccoli concessionari, ma da parte dei

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

grossi, giacchè soltanto questi verranno a beneficiarne. Devo dire anzi che sono sorpreso e che protesto contro la questione del termine, che si vuole portare al 31 marzo 1951. Siccome si è fatto un riferimento al Senato, voglio ricordare che qui vi fu una discussione originata dalla nostra richiesta, poi lasciata in sospeso, di portare la legge in aula: fummo accusati di ostruzionismo e di voler danneggiare il mezzogiorno d'Italia. Ora, qui pare che si dia per scontato che il Senato non discuterà il disegno di legge prima delle vacanze; il che contrasta alquanto con la preghiera che ci fu rivolta di desistere dalla nostra richiesta.

Vi faccio presente che, se effettivamente la legge non verrà discussa al Senato prima delle ferie, noi considereremo questo fatto come un precedente, nel senso che, se una volta abbiamo dato prova di condiscendenza, una seconda volta non ci si dovrà più venire a dire che noi danneggiamo questi o quegli altri.

Se poi il Senato dovesse modificare il disegno di legge in qualche sua parte, noi riteniamo che la legge dovrà essere portata in aula.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dispiace di dover occupare ancora qualche minuto. Voglio chiarire, anche perché di ciò resti traccia negli atti, che lo spostamento del termine al 31 marzo 1951 sarebbe uno spostamento di ordine precauzionale che non modifica in nulla la sostanza del provvedimento, giacché gli impianti sono sempre quelli e non possono essere che quelli. Comprendo che per la presentazione delle domande basterà un piccolo lasso di tempo ma noi porteremmo il termine al 31 marzo 1951 nella previsione dannata che l'approvazione della legge dovesse andare per le lunghe.

BELLIARDI. Tutto questo va bene circa le domande in corso; ma non vorrei che quel che è stato escluso con l'articolo 2 lo facesse rientrare con l'articolo 5.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La preoccupazione avvertita durante la discussione dell'articolo 2, e che si è risolta con la soppressione di detto articolo, si riferiva agli impianti già in corso di esecuzione, per i quali il contributo poteva costituire un regalo. Infatti gli impianti in corso d'esecuzione sono conseguenza di una valutazione fatta dagli interessati circa i propri mezzi finanziari. Ma qui non si tratta di questa questione; quando per maggiore chiarezza e rigore modifichiamo il testo dell'articolo cambiando la parola « attuato » con la parola

« iniziato », ciò noi facciamo appunto perché la parola « attuato » poteva prestarsi all'interpretazione estensiva. Quindi in questo caso ci troviamo esattamente di fronte al caso generale, di impianti, cioè, che non siano stati iniziati e richiedano, per potere avere il « via », la spinta del contributo governativo.

BELLIARDI. Ma qual'è il numero presumibile degli impianti che si trovano in questa situazione?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui ci riferiamo a eventuali impianti. Ma quanti essi possano essere non so dire.

FERRARESE. Ad evitare gli inconvenienti notati dall'onorevole Amendola circa il termine per la presentazione delle domande, io proporrei di dire: « entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto quest'ultima dizione.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Desidero anzitutto rispondere alla domanda che l'onorevole Belliardi ha rivolto all'onorevole Sottosegretario. Egli desidera conoscere quale sarà la potenza complessiva presumibile degli impianti che saranno iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Si calcola approssimativamente una potenza di circa 200 mila chilowatt da realizzarsi entro il quinquennio e corrispondente a quella di tutti gli impianti previsti nel programma complementare, una piccola parte di quelli del programma nazionale non ancora in cantiere e gli impianti di piccola potenza. Tali impianti assorbiranno presumibilmente poco più della metà del contributo previsto dai Ministri proponenti cioè poco più di una media di 800 milioni annui.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, secondo la nuova formulazione emendata, accettata dal governo e dal relatore:

« In deroga all'articolo 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, a coloro che costruiscono serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesto la concessione con domanda attualmente in corso, sia che ne abbiano già ottenuta la concessione senza avere ancora iniziato le opere, è data facoltà di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

L'onorevole Invernizzi Gabriele propone un articolo 5-bis:

« Tutte le concessioni per l'uso delle acque, scadute o non utilizzate, sono da considerarsi decadute con l'entrata in vigore della presente legge ».

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Non posso accogliere questo articolo. Esiste infatti il testo unico sulle acque che disciplina le concessioni le quali saranno meglio regolate in rapporto alle nuove esigenze mediante norme contenute nel disegno di legge presentato recentemente al Senato.

INVERNIZZI GABRIELE. Scopo della legge è di favorire la costruzione di centrali elettriche; ora, a noi risulta che molte concessioni di acque sono state richieste non allo scopo di utilizzarle, bensì allo scopo di accaparrarsi determinate sorgenti onde evitare che altre società o altri enti abbiano a nascere in concorrenza con le aziende che hanno richiesto le concessioni. Per questo vorrei aggiungere il mio articolo. Si potrebbe anche precisare: « purché nel termine di due mesi non abbiano dato inizio alla utilizzazione di queste acque ».

Se noi facciamo la legge allo scopo di incrementare la produzione di energia elettrica, dobbiamo eliminare ogni ostacolo che si frapponga. È chiaro che questi concessionari che non hanno utilizzato la concessione potranno porre di nuovo la domanda.

TERRANOVA RAFFAELE. Vorrei far presente che v'è un decreto luogotenenziale, in data 2 gennaio 1946, che all'articolo 1 dice: « E' costituito in persona giuridica l'Ente siciliano per la elettricità. Esso è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche da utilizzarsi per la produzione di energia elettrica, salvo diritti acquisiti da terzi ». E l'articolo 16 dice: « Le domande di concessione di derivazione idraulica per la produzione di energia elettrica in Sicilia che siano in corso di istruttoria s'intendono decadute ».

Quanto sopra ha relazione con l'articolo 5-bis, giacché quest'articolo parla di concessionari che decadono dalla concessione.

Nella legge citata è detto che i concessionari che non accettano decadono dalla concessione; che vi è sempre però la possibilità di ottenere una proroga in caso di forza maggiore e che, in tutti i casi di decadenza, subentrà l'Ente siciliano per l'elettricità, al quale sono trasferite tutte le opere.

Ora, io mi domando: se qui abbiamo un ente che si occuperà di tutte le domande di concessione e avrà il diritto di scegliere, come

possiamo accettare questo emendamento? Io mi domando anzi se non sia il caso di sospendere l'esame di tutta la legge.

PRESIDENTE. Non possiamo sospendere l'esame di una legge che è già quasi arrivata alla fine della sua approvazione.

TERRANOVA RAFFAELE. Ho detto « sospendere l'esame della legge » perché non abbiano a sorgere conflitti fra le due leggi.

PRESIDENTE. Se sorgeranno dei conflitti, decideranno le autorità competenti.

TERRANOVA RAFFAELE. Questo decreto è stato portato al Senato per la ratifica, ma si trova ancora in discussione giacché sono state proposte modifiche. Io penso che esso potrà essere approvato per il 12 agosto 1950. D'altra parte vi sono concessioni (mi riferisco a quanto è accaduto in Sicilia e in Calabria) che sono state richieste sia dall'ente, che aveva il diritto di chiederle in quel momento, sia da privati. Io mi chiedo che cosa succederà ora con questa nostra legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento Invernizzi, e non per il merito: la sua preoccupazione è già stata infatti preoccupazione del Governo, il quale, allo scopo di accelerare l'esecuzione degli impianti, ha presentato da vari mesi al Parlamento un apposito disegno di legge che vuol proprio risolvere questo problema in maniera organica e razionale, modificando il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici; ma ciò non potrebbe essere fatto ora con questo articolo aggiuntivo presentato così inopinatamente.

Devo altresì osservare che l'emendamento risente della improvvisazione - me lo consente il collega Invernizzi - « Tutte le concessioni scadute o non utilizzate », dice il testo. Faccio osservare che se le concessioni, sono scadute non vi è bisogno di dichiararle tali con una disposizione di legge. Se poi non sono ancora utilizzate, a ciò provvede il testo unico sulle acque, che ha tutta una serie di disposizioni regolanti queste scadenze, oppure vi provvederà in maniera più rapida l'altro disegno di legge. Mi pare che non sia opportuno comunque inserire nella legge questo articolo 5-bis, perché esso vorrebbe risolvere un grosso problema, che richiede la modifica di tutta una serie di disposizioni (non esclusa quella cui ha fatto riferimento il collega Raffaele Terranova), con una semplice disposizione di questo genere. Per questo pregherei l'onorevole Invernizzi di non insistervi; spero altresì che in questo caso non si dica che il Governo si è limitato a una dichiarazione di intenzioni, giacché è stato presen-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

tato — ripeto — un apposito disegno di legge che mira a risolvere la questione.

INVERNIZZI GABRIELE. Riconosco che la formulazione del mio emendamento è un po' improvvisata. Però fin dall'inizio noi abbiamo chiesto che nel corso di questo dibattito si discutesse tutta una serie di questioni sull'energia elettrica. Noi non vogliamo risolvere un grave problema con un piccolo articolo: è il Governo che vuol varare una piccola legge per non risolvere una grossa questione. Sarebbe molto più opportuno che il Governo avesse ritirato questo disegno di legge. Non sono neppure d'accordo su questo modo di presentare spezzettatamente una legge, che viene esaminata per una parte al Senato e per una parte alla Camera.

Il mio emendamento non mira a risolvere una grossa questione, perché non fa decadere i concessionari per capovolgere il metodo della sovvenzione: esso tende solo a eliminare quelle concessioni che siano state chieste esclusivamente allo scopo di precludere ad altri la possibilità di ottenerle.

Comunque, sono disposto a trasformare il mio articolo in ordine del giorno perché il Governo mandi avanti questa legge che regola la disciplina delle acque.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già detto che nel merito non sono in disaccordo con lei; a sostegno di questa mia affermazione ho ricordato che il Governo ha sentito questa preoccupazione tanto che ha già presentato un apposito provvedimento al Senato. Se il provvedimento non ha avuto ancora corso, ciò non può attribuirsi al Governo, né il Governo potrebbe accettare un ordine del giorno che lo inviti ad accelerare un lavoro che è esclusivamente parlamentare. Ciò non toglie che la Commissione possa esprimere il voto che il provvedimento vada avanti nel più breve tempo possibile, senza però che il Governo venga messo in causa.

INVERNIZZI GABRIELE. Mi riservo di presentare il mio ordine del giorno alla fine di questa discussione.

CACCIATORE. Mi pare che l'onorevole Raffaele Terranova abbia avanzato una formale proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ha espresso un semplice dubbio.

CACCIATORE. Io mi permetterei di fare appello alla sensibilità giuridica del nostro presidente. Noi ci troviamo di fronte a una legge in corso che deve sistemare la posizione

giuridica dell'Ente siciliano per l'elettricità che è uno dei tanti enti interessati a questa legge. Io domando se non vi siano pericoli di conflitto nel procedere parallelo e slegato dei due disegni di legge cui accennava l'onorevole Raffaele Terranova.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Raffaele Terranova parlava della inopportunità dell'articolo 5-bis.

PRESIDENTE. Se davanti al Senato pende un altro disegno di legge, rimane il fatto che la legge speciale che il Senato approverà o no è sempre una legge che deroga a tutte le leggi generali.

Ritengo tuttavia esatto quanto ha detto l'onorevole Raffaele Terranova sulla inopportunità di questo articolo 5-bis, che d'altronde sarà, alla fine della discussione, sostituito da un ordine del giorno.

L'onorevole relatore propone a questo punto un altro articolo 5-bis che riguarda gli impianti termoelettrici:

« Per gli impianti termoelettrici il Ministero dei lavori pubblici accorderà una sovvenzione di lire 1.500 per ogni chilowatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno 10.000 chilowatt di cui sia o sarà iniziata la costruzione o la ricostruzione dopo il 1° gennaio 1950. La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo ».

Esso completa questa legge speciale, nei riguardi della produzione termoelettrica. Del resto, si è sempre sostenuto che la produzione idroelettrica dovesse essere integrata dalla termoelettrica, anche per rompere il monopolio.

AMENDOLA PIETRO. Sono costretto a proporre il rigetto di questo articolo aggiuntivo per un dato di fatto che penso dovesse essere a conoscenza dell'onorevole relatore: tutte le centrali termoelettriche per l'Italia meridionale, e cioè quella di 60.000 chilowatt della S. M. E. di Napoli, quella di 90.000 della S. G. E. S., quella di 10.000 dell'Ente Volturmo, sono finanziate sul fondo-prestiti del piano Marshall. Queste iniziative industriali sono dunque assolutamente privilegiate. Se poi voi date la sovvenzione di cui avete parlato per 15 anni, arriviamo proprio alla munificenza! Diamo un regalo che equivale al 16 per cento. Queste sono cifre su cui invito i colleghi a riflettere.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

BELLIARDI. Gli impianti termoelettrici dovrebbero richiedere un esame attento da parte della Commissione.

Questi impianti dovrebbero essere impianti di riserva, che hanno già l'agevolazione di entrare in funzione quando vi è carenza di energia elettrica. Dare un contributo a queste centrali (che funzionano per un decimo o un quindicesimo dell'anno) nella misura sopradetta, mi pare uno sproposito. Mi permetto poi di ricordare che la legge facilita già questi impianti in quanto che non viene percepito il canone, e gli impianti non diventano mai proprietà dello Stato.

Le somme che noi staniamo per aumentare la produzione di energia elettrica andrebbero a vantaggio di gruppi particolari e si finirebbe così per frustrare il provvedimento nella sua portata generale. È per questo che io sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

CACCIATORE. Vorrei richiamare l'attenzione sulla relazione del consiglio direttivo dell'Anidel in data 27 maggio 1950. Da essa risulta confermato quanto or ora ha detto l'onorevole Amendola. Si parla del programma di costruzioni e si dice: « Per la parte di macchinari concernenti la produzione termoelettrica, si potranno fare importazioni dall'America, essendo prevista l'assistenza del piano E. R. P. ecc. ». Quindi mi pare che l'onorevole relatore non sia bene informato.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Rispondo prima alla obiezione sollevata dall'onorevole Belliardi e poi a quella sollevata dagli onorevoli Amendola e Cacciatore. L'onorevole Belliardi ha detto che gli impianti termoelettrici all'infuori che per la Sicilia e la Sardegna nascono e muoiono come impianti di riserva. Anzitutto mi sembra già una ragione più che sufficiente per incoraggiare la costruzione degli impianti termoelettrici per il fatto che essi adempiono ad una importantissima funzione: quella di integrare le deficienze degli impianti idroelettrici. Ma oltre a costituire una preziosa riserva essi contribuiscono in maniera spesso decisiva ad incrementare la produzione dell'energia elettrica e non soltanto in Sicilia e in Sardegna ma in tutte le regioni del Meridione. So perfettamente, onorevole Belliardi, che tali impianti non diventano di proprietà dello Stato; ma io mi domando quali degli impianti idroelettrici sono passati allo Stato nonostante che per alcuni di essi sia scaduto da tempo il periodo di concessione?

E bene ha fatto lo Stato a non sostituirsi ai privati perché non avrebbe davvero meglio amministrato.

Onorevoli colleghi, ho già detto abbastanza nella mia relazione in difesa degli impianti termoelettrici per parlarne ulteriormente. Essi vanno incoraggiati attraverso un contributo statale che, se pur modesto come quello che ho proposto e che costituisce il 6,57 per cento del costo dell'impianto, e non il 16 per cento come crede l'onorevole Amendola, rappresenta un notevole impulso al maggiore avvio nel campo della iniziativa privata.

Si è detto che agli impianti termoelettrici non spetta alcun contributo perché essi beneficiano dell'assistenza del piano E.R.P.

Onorevole Cacciatore, sono bene informato al punto da farle notare che le cose non stanno perfettamente così. Soltanto le macchine dei grandi impianti termoelettrici possono essere acquistati in America secondo il piano E.R.P. L'America infatti non costruisce per noi macchine per piccoli e medi impianti tanto è vero che le nostre officine stanno provvedendo in tal senso. Fino ad oggi pochissimi impianti cioè i maggiori quali quelli di Palermo, Napoli, Cagliari e qualche altro, hanno beneficiato di tali prestiti cioè una piccola percentuale degli impianti in cantiere. È presumibile che tale rapporto si manterrà anche per gli impianti termoelettrici da costruire. Ed allora si vuole lesinare il contributo alla maggior parte degli impianti perché una piccolissima percentuale beneficia, limitatamente al macchinario, del piano E.R.P.?

CACCIATORE. Prego l'onorevole relatore di riflettere sulla cosa. Dalla stessa relazione che vi ho citato risultano anche le somme dei prestiti ricevuti; per esempio, la S. M. E. per il Capuano I, ha ricevuto nel 1948-49 3.282.000 dollari, e per il Capuano II, ben 6.185.000 dollari; la S. G. E. S. per Palermo I, 30.000, e per Palermo II, 6 milioni 300.000 dollari.

Non capisco perché a tutte queste somme dovremmo aggiungere il 6 per cento.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Ma sono impianti già in costruzione e perciò fuori del presunto disegno di legge.

CACCIATORE. Non è difficile, dopo l'approvazione di questa legge, far risultare che il lavoro si debba iniziare per qualche altra cosa.

Io desidero che si ponga una esclusione per quegli impianti che avessero già ottenuto prestiti in base al fondo E. R. P. o dovessero ottenerli per l'avvenire.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Con questa legge noi ci sforziamo di creare le

premesse perché i privati si incoraggino a costruire. Se vi sono state società che hanno ricevuto somme sui fondi E. R. P., ricordo che tali finanziamenti dovranno essere restituiti, e serviranno per la Cassa per il Mezzogiorno; invece il mio articolo aggiuntivo prevede sovvenzioni; se queste non vi fossero noi non avremmo mai costruzioni nel Mezzogiorno.

INVERNIZZI GABRIELE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'articolo 4 si è già dibattuto a fondo il problema del non cumulo per gli impianti principali.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Faccio osservare che qui proprio non si tratta di cumulo. Caso mai si tratterebbe di una sovvenzione e di un prestito.

AMENDOLA PIETRO. Sono senz'altro cose diverse. Faccio però notare che lo stesso Ministro Campilli non ha alcuna fiducia nella restituzione dei prestiti E. R. P.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 5-bis proposto dal relatore, con alcune modifiche. Naturalmente la prima modifica è sempre quella che il Governo ha proposto per gli altri articoli: « potrà accordare ». A questo proposito faccio osservare all'onorevole Cacciatore e agli altri colleghi che si sono preoccupati dell'eventuale cumulo con benefici di altra natura, che la formula « potrà accordare » risolverebbe anche i loro dubbi. Posso anche dir loro, perché resti agli atti, che questa facoltà di accordare o no la sovvenzione sarà proprio subordinata alla esistenza o meno di altri benefici. Non sono d'accordo per un emendamento aggiuntivo, perché sarebbe piuttosto difficile definire legislativamente questa esclusione: potrebbe forse bastare questa mia assicurazione, lasciando la possibilità agli organi amministrativi di esercitare la facoltà relativa.

Altra modifica che il Governo propone è che, naturalmente, sia esclusa la retroattività, per cui sostituirei le ultime parole del 1° comma con le altre: « di cui si inizi la costruzione o la ricostruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Un'altra modifica ancora, che il Governo propone, è quella di elevare il limite di potenza a 25.000 chilowatt. Io faccio appello non alle prevenzioni politiche, ma al senso di serietà tecnica di questa Commissione. Non si può pensare di incoraggiare con sovvenzioni la creazione di piccolissimi impianti, i quali indiscutibilmente hanno costi di produzione enormemente elevati; bisogna poi

tener presente che si preclude la possibilità di immettere questa energia nel circuito generale, il che rappresenta, secondo il mio avviso, un interesse particolare del meridione. Se oggi ci troviamo di fronte a una situazione di compartimenti stagni, in materia di energia elettrica, fra nord e sud, si deve tendere a eliminare questo inconveniente proprio facendo sì che tutte le iniziative di produzione di energia possano giovare appunto con la immissione di corrente nel circuito generale. È una norma — ripeto — di ordine tecnico, non di ordine politico. Sarebbe un grosso errore quello di polverizzare queste iniziative.

CACCIATORE. Devo dire all'onorevole Camangi che, circa il limite di potenza di 25.000 chilowatt, dal punto di vista tecnico aveva ragione lui. Ma qui dobbiamo esaminare il prezzo a cui si venderà l'energia; dobbiamo vedere di salvaguardare l'interesse di chi la consuma. Se una centrale di 10.000 o 15.000 chilowatt produce l'energia a un costo maggiore, è proprio questa che ha il diritto di essere sovvenzionata dallo Stato, per poter sopportare la concorrenza delle grandi aziende. È per ciò che non possiamo accettare la proposta del Governo.

Noi potremmo anche dare all'amministrazione pubblica la facoltà di fare una scelta: vi sono senza dubbio particolari, che devono senz'altro essere esaminati. Ma non possiamo stabilire un limite fisso, specialmente quando questo limite viene elevato. Vorrei perciò pregare il Governo di non insistere sulla questione del limite di potenza.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Accetto le proposte emendative del Governo, al mio articolo aggiuntivo 5-bis, meno quella riguardante l'aumento del limite minimo di potenza di 10.000 chilowatt, che desidero invece sia mantenuto. Se accettassi il limite di 25.000 chilowatt, io potrei domani presentare un disegno di legge così concepito: « Legge per l'incremento dell'edilizia popolare » —: « Saranno sovvenzionati i fabbricati che superino il valore di mezzo miliardo »!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-bis con le modifiche proposte dal Governo e accettate dal relatore:

« Per gli impianti termoelettrici il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione di lire 1.500 per ogni chilowatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono la potenza di almeno 10.000 chilowatt, di cui si inizi la costruzione o la ricostruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

« La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Vi sono ora due emendamenti aggiuntivi.

Il primo è dell'onorevole Colasanto:

« La suddetta potenza minima è ridotta a 1.000 chilowatt per i centri che siano ancora sprovvisti di illuminazione elettrica ».

Il secondo è degli onorevoli Cacciatore e Invernizzi Gabriele:

« Sono esclusi dalla sovvenzione di cui al presente articolo quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno dei prestiti E. R. P. Sono esclusi inoltre gli impianti termoelettrici a normale servizio ausiliario ».

COLASANTO. Nel Mezzogiorno vi sono piccoli centri che si trovano nella impossibilità di ricevere energia elettrica. Rendiamo possibile l'installazione di piccoli impianti termici che possano servire questi piccoli centri! Perciò propongo che per questi comuni il limite di 10.000 chilowatt sia portato a 1.000. Se noi poniamo anche per essi il limite di 10.000 chilowatt, poniamo la necessità di una spesa che rende inattuabile l'impianto.

CARONITI. Sono dell'opinione che si debba prendere in considerazione il problema posto dal collega Colasanto. Chi conosce il meridione sa che vi sono paesi in particolare situazione, per cui non potranno mai avere la luce. Potrei citare ad esempio un grosso centro ferroviario della Sicilia, ove sono centinaia di famiglie, che è sprovvisto di elettricità; ed esso è quasi alle porte di Catania. Quando noi vogliamo sopraelevare il limite di potenza di queste centrali, rendiamo assolutamente impossibile il rifornimento di luce ai relativi centri.

Faccio notare che gli enti che verrebbero a beneficiare della disposizione sarebbero quelli già robusti dal punto di vista finanziario. Tuttavia non vorrei fosse diminuito il limite di 10.000 chilowatt, perché il rendimento di impianti inferiori a tale potenza è antieconomico, di modo che le popolazioni dovrebbero ricorrere ad altri sistemi, dato il costo elevato dell'energia.

Sono contrario poi all'emendamento Cacciatore, perché dobbiamo pensare che bisogna veramente favorire il meridione. Non è giusto quindi frapportare ostacoli.

COLASANTO. Ha perfettamente ragione il collega Caroniti, quando parla di rendimento. Se un gruppo di 10.000 chilowatt ha un rendimento di 95, un gruppo di 1.000 ha un rendimento di 80.

Bisogna però pensare alle spese di impianto, fra cui bisogna porre una linea di 40 o 50 chilometri, un trasformatore: e allora il rendimento effettivo dell'impianto giunge al 70-75 per cento. Le stesse forti spese dovrebbe sostenere un abitato che si trovi in vicinanza di una linea a 100.000 o 60.000 chilowatt per installare un trasformatore. È la stessa situazione in cui si trovano talune stazioni ferroviarie sulle linee elettrificate, che sono illuminate a petrolio appunto perché è enorme la spesa che occorrerebbe per un trasformatore.

Io allora vi prego di considerare questi fatti e di dare al Governo la possibilità di fornire l'energia ai piccoli centri sprovvisti di illuminazione elettrica.

CIMENTI. Io mi chiedo se noi vogliamo portare l'energia elettrica o vogliamo portare la luce. I piccoli impianti danno quell'energia che può dare una piccola scossa, ma che non dà la luce; a meno che, a sussidio delle lampadine elettriche non si vogliano incrementare delle fabbriche locali di candele steariche!

AMENDOLA PIETRO. Io sono favorevole all'emendamento Cacciatore, e dico che nessuno di noi vuole mettere alcuna pasta, seppure sarebbe cosa santa il metterne alla S. M. E..

Il Governo dice che prende impegno; ma il Governo passa e la legge resta. D'altra parte si sarebbe venuti a un'altra assicurazione del ministro Aldisio, qualora si fosse approvata la elezione della potenza minima a 25.000 chilowatt.

Non nego che i grossi impianti siano tecnicamente più utili, ma se si voleva fare una legge per i grossi impianti noi avremmo richiesto altre garanzie: compartecipazione, ecc.. Mentre la cosa così si riduce a un vero e proprio furto da parte di queste aziende. Non ci costringete a chiedere di nuovo la rimessione del disegno di legge in Assemblea.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Accolgo la parte dell'emendamento Cacciatore accettata dal Governo e cioè « sono esclusi quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno degli aiuti E.R.P. ». Sono d'accordo con l'onorevole Colasanto nel venire incontro ai paesi sprovvisti di illuminazione elettrica ma non posso accogliere l'emendamento così com'è stato formulato. Non com-

prendo perché l'onorevole Sottosegretario si sia irrigidito nel volere elevare il limite minimo di potenza sovvenzionabile a 25.000 chilowatt in luogo di 10.000. Ove i miei argomenti a suo tempo esposti nella mia relazione non siano valsi a convincere né l'onorevole Sottosegretario né una parte della Commissione, mi permetto chiedere l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto dirò brevemente. Dall'elenco di tutti gli impianti termoelettrici in esercizio aggiornati al 31 dicembre 1949, rilevo che soltanto il 6 per cento degli impianti supera i 25.000 chilowatt e precisamente quello di Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Orbene poiché senza dubbio v'è la tendenza a costruire impianti sempre più grandi e ammettendo che la percentuale degli impianti superiore ai 25.000 chilowatt raggiunga il 10 per cento degli impianti complessivi da costruire, si finirebbe col sovvenzionarne soltanto una piccolissima percentuale svuotando così nello spirito e nell'applicazione il mio emendamento. Lasciando invece il limite minimo di 10.000 è probabile che si arrivi a sovvenzionare un 40 per cento degli impianti complessivi. Son convinto che la Commissione respingerà la proposta governativa; ove dovesse accoglierla, non dovrebbe sorprendere alcuno se io mi sentissi autorizzato a presentare alla Camera un disegno di legge per esempio per incrementare l'edilizia popolare nel quale venisse fra l'altro stabilito di sovvenzionare le case il cui valore unitario superasse il mezzo miliardo!

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono disposto anche ad accettare la prima parte (visto che non sembra sufficiente la mia assicurazione) dell'emendamento degli onorevoli Invernizzi e Cacciatore la quale dice che sono esclusi quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno degli aiuti E. R. P.; ma non sono d'accordo sulla seconda, perché mi pare che essa sarebbe contro-produttore ai fini che si propone la legge; sarebbe soprattutto una cosa non ben definita. Gli impianti termoelettrici esercitano una duplice funzione, di servizio ausiliario e di servizio originario: non sarebbe facile fare questa distinzione, per cui pregherei l'onorevole Cacciatore di ritirare la seconda parte del suo emendamento.

CACCIATORE. La ritiro.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quanto all'emendamento Colasanto, sono contrario. Quel che ho sostenuto, l'ho sostenuto — devo dirlo — più a titolo

personale che a titolo ufficiale; ripeto che ho la convinzione che finiremo per fare un male consentendo la creazione di molti piccoli impianti.

Per il limite di potenza, pur riaffermando le ragioni di ordine tecnico ed economico che mi hanno fatto chiedere la elevazione del limite, mi rimetto al parere della Commissione.

CACCIATORE. Vorrei fare una proposta all'onorevole Colasanto. Sono d'accordo con lo spirito del suo emendamento. Però un limite di 1.000 chilovatt è troppo schematico. Io direi così: « Per gli impianti di illuminazione elettrica dei centri abitati che ne siano ancora sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici ha la facoltà di ridurre il limite di 10.000 chilowatt sopraindicato ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Respingo l'emendamento anche così modificato. A parte le ragioni tecniche di ordine generale alle quali ho accennato, faccio notare che questa particolare formulazione parla di impianti di illuminazione. Si arriva a stabilire l'utilizzo di questa energia al solo scopo dell'illuminazione; perciò non si potrebbe neppure parlare di utilizzazione per un ferro elettrico, per un ventilatore e per la sega di un artigiano. Direi quindi di cambiare, se mai, la dizione nella seguente: « Per i comuni ancora privi di illuminazione elettrica, ecc. ».

COLASANTO. Sta bene.

PRESIDENTE. L'emendamento Colasanto risulta dunque così definitivamente formulato: « Per i comuni ancora privi di illuminazione elettrica il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di 10.000 chilovatt sopra indicato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento Cacciatore-Invernizzi:

« Sono esclusi dalla sovvenzione di cui al presente articolo quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno dei prestiti E. R. P. ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il seguito di queste discussioni è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**